

(N. 1817)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DELL' 8 AGOSTO 1951

Concessione all'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 5 maggio 1951, n. 517, è stato concesso all'Ente Autonomo « Esposizione Universale di Roma » un contributo di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50. Tale contributo, come quelli in precedenza assegnati, è stato accordato in attesa della definitiva sistemazione dell'Ente e per assicurarne intanto il funzionamento, tenendo presenti le sue esigenze di carattere inderogabile (spese di amministrazione e liquidazione di impegni assunti per lavori, servizi e forniture). È da rilevare peraltro che con la concessione del predetto contributo di 50 milioni è rimasta scoperta una parte di spese la cui copertura è stata rimandata ai successivi esercizi.

Per l'esercizio 1950-51 le spese di ammini-

strazione, in relazione ai noti aumenti intervenuti nel trattamento del personale, ascendono a lire 22 milioni circa. Gli oneri inerenti alla liquidazione dei lavori, servizi e forniture, nonché alla vigilanza della zona di pertinenza dell'Ente, ammontano, poi, per lo stesso esercizio, a lire 69.500.000, tenuto anche conto delle spese residue relative al predetto esercizio 1949-50. Il fabbisogno complessivo dell'Ente è quindi di lire 91.500.000.

Per consentire all'Ente di far fronte alla spesa suindicata è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene concesso, per l'esercizio finanziario 1950-51, un contributo di lire 91.500.000 a favore dell'Ente medesimo e si determinano, in pari tempo, i mezzi di copertura della spesa.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

È concesso all'Ente Autonomo « Esposizione Universale di Roma » un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alla copertura delle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza, nonché alla liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.

### Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo 1 verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.